

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (R.EMIRO)
PROTEZIONE CIVILE (AOO_PC)
RSPPC/2018/91 DEL 04/05/2018
PUBBLICATO IL 15/05/2018

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E

LA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI

E MESSA IN SICUREZZA

AMBITO DI PARMA

Codice Fiscale n. 91278030373

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di: **D.D. N. 2101/2017 – PRIMO STRALCIO
PROGRAMMA OPERATIVO AGENZIA ANNO 2017 – COD
U15015_494PR - Lavori servizio di piena – Provincia PR - “ Taglio di
vegetazione spontanea cespugliosa e arborea delle arginature destra e si-
nistra del T. Baganza nel tratto compreso tra il Ponte della tangenziale
Sud di Parma e il Ponte di Sala Baganza, nell'ambito degli interventi di
manutenzione ordinaria finalizzati al Servizio di Piena” - (C.U.P.):
F88H17000030002 – (C.I.G.): Z28209189D**

Lavori a base d'asta € 27.090,00

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 600,00

non soggetti a ribasso

Totale lavori in appalto € 27.690,00

Importo di aggiudicazione (comprensivo de- € 22.331,60

gli oneri della sicurezza)

I signori, di seguito indicati, sottoscrivono il presente contratto con modalità

elettronica, conformemente a quanto disposto dall'art. 32 del D.L.gs N. 50:

- dott. Ing. Gabriele Alifracco, nato a Parma il 22/05/1955 - C.F. LFR
GRL55E22G337F che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in
nome, per conto e nell'interesse della Regione Emilia-Romagna, Agenzia Re-
gionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, codice fiscale
91278030373, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio
COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA
autorizzato alla stipulazione dei contratti come previsto dalle Deliberazioni di
Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m., n. 622/2016 e n. 712/2016, della de-
terminazioni del Direttore Regionale dell'Agenzia Regionale per la sicurezza
territoriale e la Protezione Civile n. 286 del 29/04/2016 e n. 1158/2015 di se-
guito nel presente atto denominata semplicemente "stazione appaltante";

e

- Sig. Sergio Piazza, C.F. PZZSRG64D19G337I, nato a Parma il 19/04/1964,
in qualità di Amministratore Unico dell'impresa PIAZZA SRL A SOCIO
UNICO, con sede legale a in NEVIANO DEGLI ARDUINI (PR) – Via
STRADA LE COSTE 14 - 43024 FRAZ. URZANO iscritta al Registro Im-
prese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Parma con n. PR – 159790 capitale sociale di Euro 50.000,00 e codice fiscale
e partita IVA n. 01518140346, di seguito nel presente atto denominato sem-
plicemente "Appaltatore",

PREMESSO

- che questo Servizio volendo affidare, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/16 ss.mm.ii., i lavori indicati in oggetto, secondo le modalità

previste dal medesimo decreto e dalle Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni, ha attivato una procedura di affidamento diretto attraverso una valutazione comparativa dei preventivi-offerta tra più operatori economici con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, co.4 del citato decreto;

- che in seguito a una valutazione comparativa dei preventivi-offerta tra più operatori economici, con verbale del 06/11/2017 i lavori sono stati aggiudicati al sopraindicato appaltatore, per il prezzo complessivo (IVA esclusa) di Euro 22.331,60 (VENTIDUEMILATRECENTOTRENTUNO/60) comprensivo di Euro 600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto pari al 19,78 %;

- che con successiva determinazione n. 4086 del 07/12/2017, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii., è stato disposto nel medesimo atto l'approvazione del progetto in linea tecnica, la determina a contrarre, l'approvazione della proposta di aggiudicazione e l'efficacia dell'aggiudicazione;

- che con medesima determinazione dirigenziale n. 4086 del 07/12/2017 è stata imputata la spesa di Euro 27.244,55 al numero di impegno 46 sul capitolo U15015 "spese di-manutenzione ordinaria per il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale (r.d.25/7/1904) n.523; articolo 19 lr.30/07/2015 n.13" del bilancio finanziario gestionale di previsione 2017-2019, anno di previsione 2018;

- che per il presente contratto il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro si applica l'art. 83, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. (codice antimafia);

- che dalla consultazione del DURC online prot. n. INPS 9717345 l'Impresa

PIAZZA SRL A SOCIO UNICO risulta in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

- che l'impresa ha prodotto la dichiarazione di cui al comma 16 ter dell'art.53 del D.Lgs n. 165/2001 (28.11.2012);

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del contratto.

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e degli atti in questo richiamati.

Articolo 2 Documenti integrativi del contratto.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme di legge e delle condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti che fanno parte del presente contratto, come meglio specificati all'art. 8 del presente contratto.

2. Ai sensi dell'art. 1346 c.c., i documenti di cui al comma 1, pur se non formalmente allegati, ma depositati e custoditi in atti, dal Responsabile del procedimento, concorrono a determinare il contenuto del contratto di appalto e le parti contraenti, all'atto della presente stipulazione, riconoscono che essi for-

mano parte integrante dello stesso e quindi la loro osservanza costituisce obbligazione per le parti firmatarie.

Articolo 3 Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro 22.331,60.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A..

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi della lett. eeeee) del comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. 50/16, per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Articolo 4 Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all' art. 106 del decreto legislativo n.50/16, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante un verbale di concordamento.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5 Condizione e termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. Ai sensi dell'art. 32, co. 8, del D.Lgs 50/2016, i lavori sono stati consegnati sotto le riserve di legge in data 19/01/2018, come da verbale di consegna del 19/01/2018 che pur non allegato, si intende integralmente riportato.

2. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo elaborato secondo quanto prescritto dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto;

3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6 Penale per i ritardi – Esclusione del premio di accelerazione.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari all' uno per mille dell'importo contrattuale e le disposizioni indicate nell'art. 16 del Capitolato speciale di appalto.

Articolo 7 Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E' ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori, nei casi e con le modalità previste dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm..

Articolo 8 Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa affidataria o da altro tecnico abilitato a dirigere i lavori secondo le caratteristiche delle opere da eseguire, incaricato formalmente dall'impresa.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 39 del presente contratto.

Articolo 9 Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e al capitolato speciale di appalto.

Articolo 10 Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti secondo quanto previsto dall'apposito Capo 4 del Capitolato speciale di Appalto.

2. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

3. L'intervento in oggetto trova copertura finanziaria sul Bilancio dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la protezione civile, pertanto l'impresa dovrà emettere fattura elettronica intestata all'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la protezione civile - C.F. 91278030373. Qualsiasi variazione di in-

testazione della fattura elettronica, diversa da quella indicata nel presente contratto, verrà comunicata dalla stazione appaltante all'impresa.

4 Ai sensi del D.M. 3 aprile 2013 n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la P.A. ai sensi della L. 244/2007, il Codice Univoco Ufficio a cui indirizzare le fatture elettroniche relative al presente contratto è il seguente: EYMGY4

Qualsiasi variazione del Codice Univoco Ufficio, diverso da quella indicato nel presente contratto, verrà comunicata dalla stazione appaltante all'impresa.

Articolo 12 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato, unitamente agli atti di contabilità finale.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione

e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate; dalla data della consegna anticipata e limitatamente alle parti di opera che ne formano oggetto, cessa l'obbligo di provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione.

Articolo 13 Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, con le procedure dell'art. 108 del D.Lgs. n.50/16.

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

3. La risoluzione del contratto verrà attivata inoltre, ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. e i., in caso di mancato utilizzo degli strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 14 Controversie.

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve circoscritte, tempestive e motivate sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano tutte le disposizioni dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 in materia di accordo bonario.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese

quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono devolute al Giudice ordinario competente territorialmente, avendo a riferimento il luogo dove il contratto è stato stipulato.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 15 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori nonché l'articolo 36 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 30, commi, 3, 4, 5, e 6 e dall'articolo 105, comma 9, 10 e 11, del D.Lgs. n.50/16 .

3. In particolare l'appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti riguardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e sui versamenti periodici. In proposito, ai sensi dell'art.105, comma 9 del D.Lgs. n.50/16 l'impresa è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e per gli infortuni, anche per conto degli eventuali subappaltatori.

4. L'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante e nei confronti degli Enti Previdenziali e Assicurativi preposti e della Cassa Edile di appartenenza, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplina l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al periodo precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 16 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell'Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili).

2. Qualora ne ricorra la necessità (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il committente nomina in corso di esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera il quale redige il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all'art.100 del D.Lgs. 81/2008.

3. Il piano di cui al precedente punto forma parte integrante del presente contratto d'appalto.

4. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti del piano

senza nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto.

5. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza in fase d'esecuzione, ove nominato, o al direttore lavori gli aggiornamenti

alla documentazione indicata, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 17 Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n.50/2016 i lavori o le parti di opere che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente. In materia di responsabilità si rimanda all'art 31 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, che resta quindi a carico dell'appaltatore, se non nei casi previsti dall'art. 105, co. 13 del D.Lgs 50/2016.

Articolo 18 Garanzia definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) tramite apposita polizza fideiussoria n. 2196416 del 16/01/2018, rilasciata da COFACE AG. GENERALE ORFEA SRL, per l'im-

porto di Euro 4.417,19, nel rispetto di quanto fissato all'art.103 del D.Lgs.n.50/2016.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini e con le modalità prescritte al comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs.n.50/2016. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n.50/16.

4. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio.

5. In caso di prolungata sospensione dei lavori, il Responsabile del procedimento potrà richiedere all'appaltatore l'adeguamento della data di scadenza della garanzia.

6. In caso di variazione al contratto in aumento per effetto di successivi atti aggiuntivi, la cauzione deve essere integrata; la stazione appaltante ha facoltà di non richiedere l'integrazione quando l'aumento dell'importo contrattuale è

complessivamente contenuto entro la concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Articolo 19 Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n.50/2016, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione con polizza numero 1187781 in data 24/01/2018 rilasciata da ELBA ASSICURAZIONE SPA. Tale polizza, valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione prevede i seguenti massimali: Euro 27.244,55 per danni all'opera appaltata, Euro 250.000,00 per danni ad impianti ed opere preesistenti ed Euro 500.000,00 per danni di responsabilità civile verso terzi.

Articolo 20 Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. L'impresa affidataria, in persona del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto.

2. L'appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

3. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SPA, il presente contratto si

intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

4. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

5. L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territoriale competente.

6. L'appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Agenzia, della Amministrazione Contraente della Prefettura territorialmente competente.

7. Con riferimento ai subcontraenti, l'appaltatore si obbliga a trasmettere alla Agenzia ed alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Articolo 21 Dichiarazione sull'assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti regionali.

1. L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono allegati di contratto, e ne fanno parte integrante, i documenti sottoindicati:

- Capitolato speciale d'appalto, che si allega sotto la lettera A);
- Elenco prezzi unitari, inserito nel capitolato speciale d'appalto sotto l'art. 47, da ribassare del 19,78% offerto in sede di gara;

2. Fanno parte del presente contratto e ne determinano il contenuto e le obbligazioni, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- Il capitolato generale d'appalto, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, nelle parti non abrogate;
- Elaborati grafici progettuali;
- Cronoprogramma;
- Relazione tecnica generale

- Documento di valutazione dei rischi

- Piano di sicurezza sostitutivo integrato dei contenuti del POS;

- Polizze di garanzia;

Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm., il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti ancora in vigore in applicazione dell'art. 217, comma 1, lett. u) e il D.Lgs. n.81 /2008 e s.m. e le disposizioni del Capitolato generale d'Appalto approvato con D.M. 145/2000 per le parti in vigore.

Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale e domicilio.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore, ai sensi dell'art.62 del R.D. 827/1924.

2. Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia registrabile solo in caso d'uso, trattandosi di lavori soggetti ad I.V.A. interamente a carico della stazione appaltante, ai sensi dell'art.5 del D.P.R.131/1986.

3. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio.

4. Ai fini fiscali si dichiara che tutti gli importi citati nel Capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

5. L'imposta di bollo è stata assolta mediante modello F23.

Articolo 25. Efficacia del contratto.

1. Il presente contratto si intende perfezionato ed efficace con la firma delle parti contraenti e la sua stipulazione.

Il presente contratto unitamente agli allegati viene sottoscritto in segno di accettazione con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".

Per il Servizio Coordinamento Interventi Urgenti

e Messa in Sicurezza

Il Responsabile del Servizio

(Ing. Gabriele Alifracò)

documento firmato digitalmente

per L'appaltatore

(Sig. Sergio Piazza)

documento firmato digitalmente